



Comune di Torre de' Negri

PROVINCIA DI PAVIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 29-11-2025

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **12:50**, in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata dal Sindaco nei modi e nei termini di Legge.

Risultano:

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| Riboni Mara | Sindaco | Presente |
| Beltrame Fabio | Assessore | Presente in videoconferenza |
| Marazzi Maurizio | Assessore | Presente in videoconferenza |

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia.

La Sig.ra Riboni Mara Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- questo comune non è sede di scuole dell'obbligo e pertanto i ragazzi residenti frequentano istituti ubicati in altri comuni;
- l'Amministrazione Comunale assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni residenti nel Comune di Torre de' Negri frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado di riferimento poste nel Comune di Belgioioso, con scuolabus comunale;

TENUTO CONTO CHE:

- la giurisprudenza contabile investita delle problematiche relative alla natura del servizio di trasporto scolastico, tenuto conto delle rilevanti finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l'erogazione di tale servizio, è stata chiamata a pronunciarsi più volte sulla possibilità per gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie;
- la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come "trasporto pubblico locale" e come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei "servizi a domanda individuale", poiché non ricompreso nell'elenco di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 55/1983, conv. L. n. 131/1983. Pertanto, gli enti, nell'erogazione del predetto servizio, sarebbero tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza del principio dell'equilibrio economico di cui alle disposizioni dell'art.117 TUEL, che dispone in materia di tariffe dei servizi pubblici, ed in particolare all'osservanza del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura. In conseguenza, la copertura del costo dovrebbe essere a totale carico dell'utenza;
- a seguito della deliberazione n. 46 del 2019 della Sezione Regionale di controllo del Piemonte, l'ANCI Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art.10bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160 ha presentato al Presidente della Corte dei Conti una richiesta di parere, in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e, nello specifico, se *"la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n.145"*;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di graduazione e di contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano"*;

VISTI:

- l'art 3 della Costituzione che pone a carico della Repubblica l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- l'art. 34 della Costituzione nel contemplare e garantire il diritto allo studio dispone l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore per almeno otto anni che, in quanto tale, deve essere gratuita, nonché il diritto dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più elevati del percorso scolastico;
- l'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 *"Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, nel quale si dispone che: *"Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;*
- le regioni e gli enti locali che, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
- la L.R. 30 marzo 1992, n. 29 *"Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio"* che tra l'altro prevede all'art. 10, tra gli interventi oggetto della legge volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche, l'attuazione del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni;

DATO ATTO CHE per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma2, lett. F) e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla competenza della Giunta Comunale;

RAVVISATA la necessità di stabilire per il prossimo anno scolastico 2026/2027 le tariffe a carico degli utenti del servizio scuolabus al fine di recuperare quota parte dei costi sostenuti;

RITENUTO, vista la congiuntura economica molto negativa che ha determinato un generale impoverimento di tutte le famiglie di distribuire equamente il concorso alle spese con tariffe il più possibile contenute;

CONSIDERATO, pertanto, doversi confermare per il prossimo anno gli importi mensili per il trasporto scolastico già applicati gli scorsi anni scolastici come segue:

- euro 18,00/mese per alunni residenti
- modalità di pagamento: saldo totale anticipato o mensile anticipato;

CONSIDERATO inoltre doversi confermare per il prossimo anno di applicare l'importo di euro 24,00/mese per alunni non residenti che utilizzano il trasporto solo nel tragitto dal plesso scolastico verso le fermate nel Comune di Torre de' Negri con pagamento totale anticipato o mensile anticipato, a condizione che vi siano posti disponibili;

CONSIDERATO inoltre necessario stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una tariffa di € 100,00/mese per alunni non residenti a condizione che vi siano posti disponibili. La modalità di pagamento è saldo totale anticipato o mensile anticipato;

CONSIDERATO doversi stabilire che per gli utenti morosi, che dopo un sollecito non provvedano a regolarizzare i pagamenti pregressi, venga sospeso il servizio;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e smi;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI DARE ATTO CHE il servizio di trasporto scolastico del Comune di Torre de' Negri è erogato a favore degli alunni residenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado poste nel Comune di Belgioioso, che sono stati accolti al servizio dopo aver presentato apposita istanza;

DI CONFERMARE, per il prossimo anno, gli importi mensili per il trasporto scolastico già applicati gli scorsi anni scolastici come segue:

- euro 18,00/mese per alunni residenti
- modalità di pagamento: saldo totale anticipato o mensile anticipato;

DI CONFERMARE, per il prossimo anno, l'importo di euro 24,00/mese per alunni non residenti che utilizzano il trasporto solo nel tragitto dal plesso scolastico verso le fermate nel Comune di Torre de' Negri con pagamento totale anticipato o mensile anticipato, a condizione che vi siano posti disponibili;

DI STABILIRE, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una tariffa di € 100,00/mese per alunni non residenti a condizione che vi siano posti disponibili. La modalità di pagamento è saldo totale anticipato o mensile anticipato;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 29-11-2025

Il Responsabile del Settore

F.to Mara Riboni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 29-11-2025

Il Responsabile del Settore

F.to Mara Riboni

Fatto, letto e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to Riboni Mara

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03-12-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Torre de' Negri lì, 03-12-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia

Nello stesso giorno 03-12-2025 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 29-11-2025, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Torre de' Negri lì, 03-12-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Monica Silvia Sartori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torre de' Negri lì, 03-12-2025

IL Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia)